

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 14

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA MISURA DELLA CUSTODIA AGLI ARRESTI DOMICILIARI DECISA DAL TRIBUNALE DEL RIESAME (*)

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ALBERTO TEDESCO

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 252/2011 RTL – n. 19497/08 RGPM – n. 31353/09 RG GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416, comma 1, 2 e 3, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 317 del codice penale (concussione); 3) 56, 81, capoverso, e 317 del codice penale (tentata concussione); 4) 81, capoverso, 110, 56 e 317 del codice penale (concorso in tentata concussione); 5) 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 6) 110 e 353, comma 1 e 2, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 7) 61, n. 2, 110 e 326 del codice penale (concorso in rivelazione di segreti di ufficio); 8) 319 e 321 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); 9) 110, 56 e 323 del codice penale (concorso in tentato abuso d'ufficio); 10) 110 e 326, comma 3, del codice penale (concorso in rivelazione di segreti di ufficio); 11) 81, capoverso, 110, 323, 476, 479 e 491-bis del codice penale (concorso in abuso d'ufficio, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

**Trasmessa dal Tribunale di Bari
il 19 dicembre 2011**

(*) Con nota del 19 dicembre 2011 è stata trasmessa la decisione – confermata dalla Corte di Cassazione, VI sez. penale, in data 16 dicembre 2011 (R.G. Cass. 34691/2011) – del Tribunale del riesame di Bari, che ha riformato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 23 febbraio 2011 dal GIP presso il Tribunale di Bari (vedi Doc. IV, n. 12) disponendo la misura della custodia degli arresti domiciliari anche in relazione al reato di cui al punto 1. Precedentemente, la citata ordinanza del GIP era stata riformata dal Tribunale del riesame disponendo la misura della custodia agli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere (vedi Doc. IV, n. 12-A/I)

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI**

III SEZIONE PENALE IN FUNZIONE DI TRIBUNALE DISTRETTUALE DELLA LIBERTÀ

**Al Signor PRESIDENTE del
SENATO della REPUBBLICA
ROMA****OGGETTO : AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DELLA MISURA
DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NEI CONFRONTI DEL SENATORE TEDESCO ALBERTO
NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 19497/08 N.R. PM BARI**

In esecuzione della ordinanza emessa dal Tribunale di Bari III sez penale in data 18/04/2011, divenuta definitiva a seguito di Sentenza della Corte Suprema di Cassazione N.34691/2011 in data 16/12/2011, si trasmettono la richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti del senatore Tedesco nonché gli atti su cui si fonda il provvedimento in relazione al quale viene avanzata richiesta di autorizzazione all'arresto ex artt. 4 e 5 legge n. 140/2003.

Si precisa che attesa la voluminosità degli atti, pari a n. 60 faldoni , si trasmettono n.4 DVD contenenti i medesimi atti informatizzati nonché copia cartacea dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Bari in data 23/02/2011, Appello del Pm in data 04/03/2011, provvedimento di questo Tribunale di Bari del 18/04/2011 e dispositivo della Sentenza della Corte di Cassazione del 16/12/2011, emesso a seguito del ricorso proposto da Tedesco Alberto.

Restando a disposizione per ogni eventuale integrazione, distinti saluti.

Bari, 19/12/2011

**TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ
BARI**Ritirato/depositato in cancelleria
19 DIC. 2011**IL FUNZIONARIO UFFICIALE**
*Maddalena Marino***Il Presidente
Dr.ssa Francesca La Malfa***Francesca La Malfa*

V'è wono

135/m Reg Imp.



N.252/2011 R.T.L.

N.19497/08 R.G.P.M. BARI

N.31353/09 R.G. G.I.P. BARI

TRIBUNALE DI BARI

*** ***** ***

Terza Sezione Penale

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

Dr. Francesca La Malfa – Presidente relatore ;
 Dr. Ambrogio Marrone – Giudice;
 Dr. Annachiara Mastrotrilli – Giudice;

per decidere sull'appello ex art.310 c.p.p. proposto dal P.M. di Bari con atto depositato in data 4.3.2011, avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari il 23 febbraio 2011 di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, richiesta dal P.M. in data 4.2.2011, nei confronti di **TEDESCO Alberto**, nato a Bari l'8.4.1949, ivi residente in via _____, in relazione ai reati di organizzazione e direzione di associazione per delinquere aggravata e di abuso in atti di ufficio al fine di vantaggio patrimoniale di cui ai seguenti capi di imputazione:

TEDESCO Alberto-

A) del delitto p. e p. dall'art. 416 c. 1, 2 e 3 cp per essersi associati tra loro, anche disgiuntamente, in numero superiore a 10 allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione, abuso di ufficio, concussione, turbativa delle gare di appalto (meglio specificati nei successivi capi di imputazione) orientando l'esercizio della funzione pubblica degli uffici delle ASL pugliesi, inserendo ai vertici delle ASL direttori generali di propria fiducia; i quali, in accordo con i referenti politici, nominavano a loro volta, su indicazione dei referenti politici, come direttori amministrativi e sanitari (secondo livello) e come primari (terzo livello) persone legate al Tedesco e al _____ in modo da costituire una rete che era in grado di controllare forniture e gare di appalto che venivano illecitamente pilotate verso imprese facenti capo ad imprenditori collegati da interessi familiari e economici con i referenti politici e che erano in grado di controllare rilevanti pacchetti di voti elettorali da dirottare verso il Tedesco in occasione delle competizioni elettorali;

in particolare

• *Tedesco Alberto quale assessore della sanità della regione Puglia ed esponente politico di spicco organizzava e guidava l'intera struttura in modo da pilotare le nomine dei dirigenti generali delle ASL pugliesi effettuate dalla Giunta regionale verso persone di propria fiducia, e attraverso questi controllare la nomina dei direttori amministrativi e sanitari in modo da dirottare le gare di appalto e le forniture verso imprenditori a lui legati da vincoli familiari (_____ e _____) o da interessi economici e elettorali (_____ e _____) intervenendo attivamente sui direttori generali e sui dirigenti amministrativi e sanitari per nominare quali primari persone di sua fiducia, nonché influenzando sui vertici amministrativi per destituire dal loro incarico persone che non obbedivano ai suoi ordini.*

• *_____ quale segretario e braccio destro dell'assessore alla sanità si adoperava per favorire il Tedesco al fine di soddisfare i suoi interessi, come già sopra precisato, e si adoperava altresì per perseguire interessi propri soprattutto nella ASL Bat dove poteva contare sul dirigente _____ e sugli imprenditori _____ e _____;*

• *_____ e _____, in qualità di compagni di partito dell'assessore e rispettivamente assessore di Triggiano e consigliere comunale di Terlizzi, si adoperavano per favorire il Tedesco oltre a curare propri interessi soprattutto nella ASL Bat dove potevano contare sul suo fedelissimo dirigente _____ e sui suoi solidali imprenditori _____ e _____.*

• , genero del Tedesco, perseguiva gli interessi delle società collegate all'assessore e in particolare: 1) amministrava la società della famiglia Tedesco "Aesse Hospital" aggiudicataria del lotto 2 dell'oncologico; 2) si aggiudicava il lotto 4 dell'Oncologico con la "Consanit" in società con il 3) insieme al . turbava l'appalto per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri vinto dalla VIRI.

• quali imprenditori di riferimento verso i quali venivano pilotate le gare di appalto e le forniture di servizi

• quali dirigenti amministrativi posti ai vertici delle ASL favorivano il sodalizio criminoso attraverso la turbativa delle gare di appalto che venivano illecitamente aggiudicate a ditte vicine agli interessi familiari economici e elettorali dell'assessore Tedesco.

In Bari dal 2005 fino a tutto il 2009

TEDESCO Alberto,

F) art. 110- 323 cp, perché in concorso tra loro, il TEDESCO quale Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, il quale Direttore Sanitario e lo quale Direttore Amministrativo dell'I.R.C.C.S. 'Saverio De Bellis' di Castellana Grotte nonché Presidente della Commissione esaminatrice dell'avviso pubblico per titoli e colloquio di mobilità volontaria regionale per il reclutamento a tempo indeterminato di un 'collaboratore amministrativo posizione D per il servizio di biblioteca'.- tutti pubblici ufficiali abusando delle rispettive funzioni in violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di imparzialità e buon andamento della P.A., e dell'art. 20 della L. n. 93/1983, legge quadro sul pubblico impiego (che stabilisce che il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso e che questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o delle prove selettive) - si adoperavano per la assegnazione definitiva del posto di 'bibliotecaria' in favore della dott.ssa , in particolare agendo secondo le seguenti modalità: dapprima su sollecitazioni del Tedesco (che aveva già individuato nella predetta la beneficiaria del citato posto pubblico), il e lo in occasione della rimodulazione della dotazione della pianta organica, provvedevano ad inserire appositamente ex novo il relativo posto con il profilo professionale di 'collaboratore amministrativo-biblioteca posizione 'D' (per laureati, in luogo del precedente più basso profilo di assistente amministrativo posiz. 'C') giusta delibera del D.G. n. 355 del 29.10.2008, poi, dopo l'approvazione della citata pianta organica ad opera della Giunta Regionale, si adoperavano per la pubblicazione dell'avviso pubblico giusta delibera del DG n. 157 del 1.4.2009 inerente l'avviso pubblico per titoli e colloquio di mobilità volontaria regionale per il reclutamento a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo posizione D per il servizio di biblioteca, in cui si richiedeva fra i requisiti di ammissione '...di essere dipendente a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche nel profilo professionale di collaboratore amministrativo cat D' da possedere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande - in tal modo confezionando un 'bando ad hoc' sulle caratteristiche professionali della , che era stata già individuata prima dal Tedesco quale designata e beneficiaria del predetto posto (cfr. intercettazioni) - bando per cui presentava domanda la 'sola' per cui lo ; quale presidente della commissione, dopo il relativo esame, segnalava al D.G. la definitiva aggiudicazione del posto intervenuta con delibera del D.G. n. 438 del 21.8.2009.

Acc. in Castellana Grotte marzo-2008-agosto 2009

TEDESCO,

FI) del reato di cui agli artt. 110 - 323 cp e art 3 c. 1 quater e quinquies D.Lgs 502/92 per avere - il Tedesco quale Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, il quale Direttore Generale dell'IRCCS di Castellana Grotte (equiparato agli enti nazionali ospedalieri) - nello svolgimento delle loro funzioni e/o servizio e in violazione di norme di legge,

• il Tedesco quale assessore alle Politiche della Salute e nella sua qualità chiedeva al di nominare quale direttore amministrativo dell'IRCCS di Castellana Grotte persona di sua fiducia: il dott.

• Il nominava il suddetto persona a lui sconosciuta e in violazione di legge (artt 3 c. 1 quater e quinquies quinquies D.Lgs 502/92) non esercitando il suo potere discrezionale e non valutando le qualità professionali del nominato

- intenzionalmente procurato allo un ingiusto vantaggio patrimoniale sia per la nomina avvenuta in violazione di legge sia per essere stata la stessa effettuata lo stesso giorno della richiesta al fine di evitare il decurtamento dello stipendio in applicazione del decreto Berlusconi in vigore dal giorno seguente, con danno per l'IRCCS di Castellana Grotte.

In Castellana Grotte il 5 agosto 2008

TEDESCO,

F2) del reato di cui agli artt. 110 - 323 cp e art 3 c. 1 quater e quinquies D.Lgs 502/92 per avere - il Tedesco quale Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, lo quale Direttore Generale dell'ASL LE - nello svolgimento delle loro funzioni e/o servizio e in violazione di norme di legge,

- il Tedesco quale assessore alle Politiche della Salute e nella sua qualità chiedeva allo appena nominato D.G. ASL LE di nominare quale direttore amministrativo dell'ASL LE persona di sua fiducia: il dott. nomina da fare nell'immediatezza atteso che il avrebbe il giorno dopo compiuto 65 anni e quindi non avrebbe più avuto i requisiti per la nomina

- lo nominava il appena poche ore dopo la sua nomina D.G. in violazione di legge (artt 3 c. 1 quater e quinquies D.Lgs 502/92) non esercitando il suo potere discrezionale e non valutando le qualità professionali del nominato

- intenzionalmente procurato al un ingiusto vantaggio patrimoniale sia per la nomina avvenuta in violazione di legge sia per essere stata la stessa effettuata lo stesso giorno della richiesta al fine di evitare che il valente compisse il 65 anno di età, con danno per l'ASL LE.

In Lecce il 9.5.2008

TEDESCO -

F3) del reato di cui agli artt. 110 - 323 cp e art 3 c. 1 quater e quinquies D.Lgs 502/92 per avere - il Tedesco quale Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, lo quale Direttore Generale dell'ASL LE - nello svolgimento delle loro funzioni e/o servizio e in violazione di norme di legge,

- il Tedesco quale assessore alle Politiche della Salute e nella sua qualità chiedeva allo di rimuovere il Direttore sanitario dell'ASL LE dott. e di nominare al suo posto persona di sua fiducia: il dott.

- lo nominava il (delibera n. del 20.11.2008) in violazione di legge (artt 3 c. 1 quater e quinquies quinquies D.Lgs 502/92) non esercitando il suo potere discrezionale e non valutando le qualità professionali del nominato che non conosceva

- intenzionalmente procurato al un ingiusto vantaggio patrimoniale per essere stata effettuata la nomina in violazione di legge, con danno per l'ASL LE.

In Lecce nel novembre 2008

TEDESCO (in concorso con , e per i quali è già stata disposta misura cautelare per questo fatto)

H) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110- 326 cp, perché in concorso tra loro, al fine di eseguire il reato di cui al capo A), in particolare, il quale p.u componente-tecnico della commissione giudicatrice della gara pubblica indetta dalla ASL di Bari (con delibera del Commissario Straordinario avv. n. 4510 del 15.11.2007) per il servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'ente, agendo in violazione del dovere di segretezza sull'istruttoria della gara in corso e/o comunque abusando della sua funzione, su istigazione di TEDESCO Alberto e , interessati ad acquisire informazioni riservate sull'istruttoria della gara ed in specie il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice alle offerte 'tecniche' delle ditte partecipanti onde influire sul relativo esito in favore della VI.RI.srl ditta concorrente, rivelava indebitamente a costoro e/o comunque ne agevolava la conoscenza (de)l'andamento dei lavori istruttori ed il punteggio di massima riservato dalla commissione, risultato essere alla fine di detti lavori punti 50; punti 46,93; punti 41,36, circostanza che di fatto consentiva ai rappresentanti della di portare a termine i reati di cui ai capi A) e C)

Acc. in Bari settembre 2008-gennaio2009

TEDESCO Alberto,

S) del reato di cui agli artt. 110 - 56- 323 cp per avere in concorso tra loro compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco

- Il quale direttore amministrativo dell'ARPA Puglia nello svolgimento delle sue funzioni e in violazione di norme di legge (art 28 L. 7 agosto 1990 n. 241, dovere di segretezza degli impiegati pubblici sulle notizie e sugli atti appresi nell'esercizio delle proprie funzioni) forniva all'assessore alla sanità pro-tempore della Regione Puglia Tedesco - che gliel'aveva richieste - in anticipo sulla prova - le tracce della prova pratica del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 posti di collaboratore professionale esperto DS indetto dall'ARPA Puglia al fine di favorire il concorrente al quale il Tedesco consegnava le tracce ricevute;

- Il Tedesco, quale referente politico interessato a favorire il candidato nell'esito del concorso;

- quale partecipante alla selezione pubblica per l'assunzione all'ARPA;



• e per aver interferito presso il Tedesco per ottenere il suo autorevole intervento al fine di aiutare nella prova di esame; a procurare intenzionalmente all un ingiusto vantaggio patrimoniale (il superamento del concorso); evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
In Bari tra ottobre e dicembre 2008

TEDESCO

T) del reato di cui all'art. 110 cp e 326 c. 3 cp per essersi quali pubblici ufficiali, al fine di procurare all un indebito vantaggio patrimoniale (il superamento del concorso) con la condotta descritta al capo precedente avvalsi illegittimamente di notizie di ufficio che debbono rimanere segrete.
In Bari nell'ottobre 2008

assente l'indagato, regolarmente citato;
uditi il giudice relatore, i pubblici ministeri ed i difensori
esaminati gli atti, pervenuti il 31 marzo 2011;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14 aprile 2011;

PREMETTE

Con la medesima ordinanza impugnata emessa il 23 febbraio 2011 il GIP applicava ad Alberto TEDESCO la misura coercitiva della custodia in carcere in relazione ai diversi ed ulteriori reati di concussione, consumata e tentata, di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e di turbativa d'asta di cui ai seguenti capi di imputazione B), C), D), G), M), Z-1):

TEDESCO Alberto

B) del delitto p. e p. dall' art. 317 c.p. perché, in qualità di Assessore alle Politiche della Salute, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, induceva Direttore Generale dell'ASL TA/1 a nominare (con delibera nr. del 26.09.2005) e (con delibera nr. del 26.09.2005), rispettivamente Direttore Amministrativo e Sanitario di quella ASL, in violazione dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs. n. 502/92, modificato dall'art. 3 quarter e quinquies del d.lgs. vo. n.229 del 1999, che dispone che "il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale", potendo esercitare tale indebita pressione psicologica per effetto del meccanismo di valutazione previsto dall'art. 1, comma 6, D.L. 512 del 1994 (conv. in L. 590/94) che prevede una verifica annuale da parte della Regione in ordine ai risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.

In Bari e Taranto il 26 settembre 2005

C) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 317 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, il TEDESCO in qualità di Assessore alle Politiche della Salute e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre e, rispettivamente D.S. e D.G. dell'ASL Bari a nominare quale dirigente medico di medicina generale del P.O. Di Venere il dr.

potendo esercitare tale indebita pressione psicologica per effetto del meccanismo di valutazione previsto dall'art. 1, comma 6, D.L. 512 del 1994 (conv. in L. 590/94) che prevede una verifica annuale da parte della Regione in ordine ai risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali. Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà essendo nelle more intervenuta sentenza nr. 1186/09 del 29.01.2009 del Giudice del Lavoro che ordinava alla ASL la ricollocazione in servizio, a seguito di soppressione dell'U.O. complessa di Medicina Sociale del P.O. Di Venere, del dr. cui con deliberazione n. dell'11.06.2009 veniva affidato l'incarico di Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna presso lo stesso P.O.,

In Bari dal dicembre 2008 a giugno 2009.

TEDESCO -

D) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 56- 317 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, il TEDESCO in qualità di Assessore alle Politiche della Salute, lo di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Triggiano ed esponente del Partito Socialisti Autonomisti, di Consigliere Comunale del

Comune di Terlizzi ed esponente del P.D., e quindi di pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni - ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre Direttore Sanitario e Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per posto apicale della struttura complessa "Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza" del P.O. di Terlizzi a nominare il dr.

primario di tale struttura sanitaria, potendo esercitare tale indebita pressione psicologica per effetto del meccanismo di valutazione previsto dall'art. 1, comma 6, D.L. 512 del 1994 (conv. in L. 590/94) che prevede una verifica annuale da parte della Regione in ordine ai risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Bari dall'aprile al novembre 2008

TEDESCO Alberto, (in concorso con

per i quali è stata già disposta misura cautelare per questo fatto)

G) delitto di cui agli artt. 110 e 353 co. 1 e 2 cp, perché, in concorso tra loro, occasione della gara pubblica indetta dalla ASL di Bari (con delibera del Commissario Straordinario avv. Lea Casentino n. 4510 del 15.11.2007) per il servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'ente, mediante le seguenti condotte:

-quali pp.uu (il primo componente-testimone e il secondo componente-tecnico della commissione giudicatrice della predetta gara)- mediante promesse e collusioni intercorse, in particolare, con socio occulto e/o collaboratore di fatto della ditta partecipante alla gara, che agiva nell'interesse e di intesa con il suo rappresentante legale - a cui il chiedeva di intervenire presso l'assessore Tedesco Alberto, legato al faccendiere da rapporti di amicizia e di affari, al fine di interessare il Direttore Generale dell'ASL per la definitiva stabilizzazione del personale dirigente precario (di cui il faceva parte) in tal senso avvantaggiando la nella seduta del 28.1.2009, in occasione della apertura delle buste contenenti l'offerta economica, non rilevando illegittimità o quanto meno anomalie nella stessa per la parte in cui non faceva chiaro riferimento al pagamento per quantità di rifiuti prodotti (così come richiesto espressamente dalla normativa di gara) ma ad un canone annuo secondo i prezzi riportati in una tabella allegata e poi ponendo in essere la condotta di cui al capo C) e con TEDESCO Alberto ed il genero di questi - interessati ad acquisire informazioni riservate sull'istruttoria della gara ed in specie il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice alle offerte 'tecniche' delle ditte partecipanti onde influire sul relativo esito in favore della - a cui il riferiva, in violazione del segreto istruttorio, l'andamento dei lavori istruttori ed in specie il punteggio di massima riservato a detta società, turbavano la regolarità della gara di fatto consentendo ai rappresentanti della la presentazione di una 'nuova' offerta economica dell'importo di €. 1.627.483,20 annuo iva esclusa, 'sostitutiva' di quella originaria formalmente depositata in data 25.2.2008 in occasione della scadenza per la presentazione delle offerte dell'importo di €. 1.993.666,92, che consentiva di compensare con un punteggio più alto, connesso alla maggiore vantaggiosità ed economicità per l'Ente appaltante, il più basso punteggio conseguito con l'offerta tecnica rispetto alla ditta concorrente di cui venivano anticipatamente a conoscenza - valendo ai fini della aggiudicazione finale dell'appalto la somma delle valutazioni di entrambe le offerte, tecnica ed economica o qualità-prezzo - così permettendo l'aggiudicazione definitiva della gara alla società giusta contratto (risultato truffaldino e predisposto dal) stipulato in data 21 aprile 2009 tra detta società, rappresentata da e la ASL BA, rappresentata dal Direttore dell'Area Patrimonio, dr.

Acc. in Bari dal febbraio 2008 al 21 aprile 2009

TEDESCO e (per il quale è stata disposta già misura cautelare per questo fatto)

M) delitto di cui agli artt. 319-321 cp, perché il in qualità di Componente della commissione giudicatrice delle offerte 'tecniche' della gara pubblica di cui al capo A), mediante la condotta di cui al capo C) rivelando indebitamente a TEDESCO Alberto, Assessore Regionale alla Sanità ed al genero e/o comunque agevolandone la conoscenza (de)l'andamento dei lavori istruttori ed il punteggio di massima riservato dalla commissione (risultato essere alla fine di detti lavori punti 50; punti 46,93; punti 41,36, al fine di assicurare il buon esito della stessa alla compiva un atto contrario ai propri doveri di ufficio, in cambio della promessa prospettatagli dal TEDESCO di interessare i responsabili dell'ASL Bari per la soluzione del problema della stabilizzazione del personale dirigente precario dell'ASL Bari, di cui il faceva parte.

Accertato in Bari in settembre 2008-gennaio 2009

TEDESCO Alberto,

Z1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 323, 476 - 479 e 491 bis c.p., per avere in concorso tra



loro ed con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- il Tedesco, quale Assessore regionale alla Salute;
- quale D.G. della ASL Bari;
- quale dipendente dell'ASL Bari addetto all'ufficio protocollo informatico;
- quale medico vincitore del concorso pubblico per Direttore di S.C. Oculistica presso il

P.O. di Terlizzi;

- quale Segretario Politico dell'Assessore
- e quindi nello svolgimento delle sue funzioni e/o servizio e in violazione di norme di legge, falsificato la registrazione di cui al n. del 20.05.2008 del protocollo informatico della Direzione Generale ASL Bari, sostituendo l'originaria annotazione avente quale oggetto "Inviti a convegno

, con
altra riportante l'indicazione "Contratto individuale di lavoro per la disciplina del contratto di lavoro a t.d. - Direttore S.C. Oculistica Terlizzi, così attestando falsamente l'avvenuta ricezione e registrazione del summenzionato contratto in data 20.05.2008 e ciò al fine di procurare intenzionalmente all' un ingiusto vantaggio patrimoniale facendo risultare il contratto sottoscritto e registrato in data antecedente alla diffida formale comunicata alla ASL in data 28 maggio 2008 da parte del dott. che rivendicava la nomina a direttore S.C. Oculistica Terlizzi ai sensi del regolamento regionale n. 12/2003 quale perdente posto a seguito del piano regionale di riordino ospedaliero con danno per quest'ultimo.
In Bari, il 10.06.2008.

La misura cautelare disposta dal GIP era ineseguibile ex art.68 Costituzione e art.5 della legge n.140/03 in relazione alla qualità di Senatore della Repubblica rivestita dall'indagato.

A seguito di ricorso proposto ex art.310 c.p.p. dalla difesa del senatore Tedesco, questo Tribunale della Libertà, con provvedimento in data 15 aprile 2011 sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

In relazione al reato di cui al capo A) il GIP non emetteva la richiesta misura cautelare per la ritenuta carenza di gravi indizi di colpevolezza, mentre per gli ulteriori reati di abuso di ufficio, pur affermando l'esistenza dei gravi indizi, rigettava la richiesta cautelare per mancanza dei minimi edittali di legge.

Avverso tale rigetto ha interposto appello la Procura della Repubblica di Bari insistendo nella richiesta di applicazione della custodia in carcere anche in relazione al delitto di associazione per delinquere di cui al capo A).

Omissis

La estrema gravità dei fatti così come sopra ricostruiti e soprattutto, il radicamento capillare del sodalizio promosso dal Tedesco all'interno dei pubblici uffici unitamente alla diffusione nella collettività del distorto convincimento che un posto di lavoro o un trasferimento o un incarico pubblico o un appalto si possono ottenere soltanto grazie all'appoggio di un politico di riferimento, convincimento che di certo ha in gran parte contribuito a creare proprio l'indagato con le su reiterate condotte illecite, sono tutti fatti che rendono assolutamente concreto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe.

Contrariamente a quanto richiesto dalla Procura appellante, si ritiene tuttavia adeguata a fronteggiare le indicate esigenze cautelari la meno grave misura degli arresti domiciliari che con i divieti precisati in dispositivo, è idonea ad impedire contatti con l'esterno e quindi la prosecuzione dell'attività criminosa.

A norma dell'art.310 comma terzo c.p.p., l'esecuzione della presente pronuncia resta sospesa sino alla definitività della decisione stessa.

Inoltre, **all'esito della definitività del presente provvedimento, in applicazione dell'art. 4 della legge n° 140 del 2003**, dovendosi eseguire la presente misura cautelare detentiva nei confronti del Senatore Alberto TEDESCO, che riveste attualmente la carica di membro del Parlamento, l'esecuzione della misura resta sospesa nei suoi confronti in attesa della eventuale concessione dell'autorizzazione del Senato alla sua esecuzione.

Letto ed applicato l'art. 68 Cost. e l'art. 5 della legge n° 140 del 2003


Dispone che, sempre a cura della propria Cancelleria, si provveda ad inviare, con delega alla stessa P.G. esecutrice della misura, con la massima urgenza al Signor Presidente del Senato della Repubblica - Piazza Madama - Roma, la presente richiesta di autorizzazione ex artt. 4 e 5 L. 140/2003, la quale fa parte integrante dell'ordinanza stessa di custodia cautelare di cui si chiede l'esecuzione nei confronti del sopra individuato membro del Parlamento.

Si precisa all'uopo che in detta ordinanza sono state singolarmente indicate (in epigrafe) le norme di legge che si assumono violate dal Senatore Alberto TEDESCO e sono stati successivamente indicati, nella parte motiva, tutti gli elementi di colpevolezza, ex art. 273 c.p.p., sinora emersi dalle indagini preliminari a carico del menzionato Senatore Alberto TEDESCO, sui quali si fonda, dunque, la presente misura cautelare detentiva nei suoi confronti. Alla presente va allegata copia integrale di tutti gli atti processuali costituenti le risultanze di indagine, nonché della richiesta di applicazione di misura cautelare e dell'appello proposto a questo Tribunale.

Tanto premesso, dunque, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della Legge 140/2003, si richiede, al fine di eseguire la misura cautelare nei confronti di TEDESCO ALBERTO, l'autorizzazione all'arresto del predetto per essere detenuto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.310 c.p.p., accoglie l'appello di cui in premessa in relazione al reato di cui al capo a) ed, in riforma dell'ordinanza emessa il 23 febbraio 2011 dal G.I.P. del Tribunale di Bari, dispone l'applicazione della misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari nei confronti di **TEDESCO Alberto**, nato a Bari l'8.4.1949, ivi residente _____, misura da eseguirsi nella sua abitazione, dove si recherà senza scorta;



all'uopo fa espressa prescrizione al TEDESCO di rimanere nella sua abitazione e di non allontanarsi senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

fa divieto di colloqui fonici e visivi con persone diverse da familiari, conviventi, sanitari e difensori, con disattivazione di tutte le utenze fisse e cellulari in uso alla stessa. Delega per i controlli la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente, con facoltà di subdelega.

Manda alla propria Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza e - previa verifica della definitività ex art.310, comma III, c.p.p. - per l'esecuzione del provvedimento nei confronti del predetto, mediante trasmissione di copia della presente ordinanza al PM che ha chiesto l'applicazione della misura.

Letto ed applicato l'art. 4 della legge n° 140 del 2003, dispone altresì che l'esecuzione della presente misura resti sospesa nei confronti del Senatore Alberto TEDESCO in attesa della eventuale concessione dell'autorizzazione del Senato alla sua esecuzione.


Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della Legge n. 140/2003, si richiede, al fine di eseguire la misura cautelare nei confronti di TEDESCO ALBERTO, l'autorizzazione all'arresto del predetto per essere detenuto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.

Dispone che, all'atto della definitività del presente provvedimento, a cura della propria Cancelleria, si provveda ad inviare, con delega alla stessa P.G. esecutrice della misura, con la massima urgenza al Signor Presidente del Senato della Repubblica - Piazza Madama - Roma, la presente richiesta di autorizzazione ex artt. 4 e 5 L. 140/2003, la quale fa parte integrante dell'ordinanza stessa di custodia cautelare di cui si chiede l'esecuzione nei confronti del sopra individuato membro del Parlamento.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18.4.2011

Il Presidente estensore

Francesca La Malfa

TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ
BARI

Pervenuto/depositato in cancelleria

il 08 AGO. 2011

ore 12:30

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maddalena Marino

TRIBUNALE DI BARI
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bari, 19 DIC. 2011

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maddalena Marino

Esecutive il 16.12.2011

19 DIC. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE
UFFICIO ESECUZIONE

TEL. 06/68832670 - FAX 06/6883406-2196

R.G.Cass. 34681/2011



→ PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE -

BARI.....
PH: DI GERONIMO-BRETONI -
QUENCIA

→ AL TRIBUNALE
SEZIONE RIESAME

BARI.....

Ai sensi dell'art. 28 e 92 disposizioni regolamentari approvate con D.M. 30/09/1989 N.334, si trasmette in allegato l'estratto della decisione di questa Corte relativa al ricorso proposto da TEDESCO ALBERTO.....avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di...BARI.....del 18/6/2011 di cui pure si allega estratto.

Roma, li 16 DIC. 2011

TRIBUNALE DELLA LIBERIA

Revisato/checked by the clerk

19 DIC. 2011

IL FUNZIONARIO

[Signature]

CANCELLIERE
CANCELLIERE
[Signature]

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATA DI STAMPATURA : 05/12/2011
N. ORDINE :
NRG : 34691/2011

Pagina : 1

UD. 16/12/2011

CC 1

CONCLUSIONI DEL P.M.

in attesa del verdetto

ESITO DEL PROCED.

*rigetta il rigo e condanna il minore
ad imputare alle spese processuali
in base all'art. 18 bis con il P.M. e alla
costituire e di att. 1 e 5 della legge
n. 100 del 2003 di fare e di tenere
la sua proposta immediazione
il disposto del presente provvedimento
invece al Tribunale di Bari per gli
effetti di competenza.*

1) RICORRENTE (ILR) TEDESCO ALBERTO
08/04/1943
AUTORITA' (GOV.IMP. ORDINANZA 18/04/2011) TRIB. LIBERTÀ BARI
252/2011
accoglie parzialmente il Pm avverso ord. emessa Gip Trib. Bari il 23.02.11 e applica mis. caut.
arresti domiciliari (art. 310 cpp)
URGENTE

AUTORITA' (GRADO) ORDINANZA GIP TRIBUNALE BARI
313512009
REATO: C 310 000
PENA:
1) DIFENSORE: BOTTI CLAUDIO (CASSAZIONISTA)
NAPOLI CORSO UMBERTO I 23
2) DIFENSORE: MASTROVITI FULVIO (CASSAZIONISTA)
BARI VIA PICCINI 210

CAPOFILA: VALPOND.: 3
PUBBLICAZIONE: MODELLO: VALPOND.: 3
EDIZIONE: FRIMINI: ART.127
CIVILI N. 1
ALTORE: DELBO GIORGIO
NOTAZIONI:

